



Ministero dei L.P. M. che è stato assicurato il finanziamento delle costruzioni che saranno eseguite in base a progetti da predisposti dalle Cooperative suddette e da approvarsi dal Ministero dei L.P. M.

In caso di approvazione i mutui saranno concessi, dopo la necessaria istruttoria, in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al D. M. 28 aprile 1958, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle suddette operazioni dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui alla edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1959.

L'erogazione dei mutui verrà effettuata, nel secondo semestre del 1959 e nell'anno 1960, in relazione alle disponibilità patrimoniali dell'I.N.A. su stati di avanzamento dei lavori e a discrezione dell'I.N.A. medesimo.

In proposito verrà inserita